

ALLEGATO B
(Art. 56)AUTORITÀ COMPETENTI AD INFLIGGERE PUNIZIONI
DIVERSE DALLA CONSEGNA E DALLA CONSEGNA
DI RIGORE.

AUTORITÀ COMPETENTE	Tipo di punizione	
	Richiamo	Rimprovero
Comandante di corpo o ufficiale cui è attribuito il potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 22	Si	Si
Comandante del reparto (1)	Si	Si
Comandante del distaccamento, ufficiale (1)	Si	Si
Comandante del distaccamento, sottufficiale (1) :	Si	Si (2)
Qualsiasi superiore anche nei confronti di militari non dipendenti	Si	No

(1) Il reparto ed i distaccamenti sono stabiliti da ciascuna Forza armata o Corpo armato, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, in relazione alle esigenze funzionali anche ai soli fini disciplinari.

(2) Qualora abbia le attribuzioni di comandante di reparto.

Visto, il *Ministro della difesa*
SPADOLINI

ALLEGATO C
(Art. 65)COMPORTAMENTI CHE POSSONO ESSERE PUNITI
CON LA CONSEGNA DI RIGORE (*)

(*) Anche ove non sia espressamente previsto nelle singole fattispecie, dovrà tenersi conto, nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravità del fatto, della recidività, delle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e del danno che ne è derivato al servizio e all'amministrazione.

I comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale quando il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configuri un reato.

Quando lo stesso comportamento possa dar luogo alla irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procederà ai sensi di legge.

Oltre ai comportamenti di cui al presente allegato, con la consegna di rigore possono essere puniti, ai sensi dell'art. 65:

fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facoltà concessegli dalla legge penale;
fatti che abbiano determinato un giudicato penale, a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare.

1. Violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (art. 9).
2. Violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica (art. 11).
3. Violazione rilevante dei doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato (art. 10).
4. Violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed efficienza delle unità, alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 19 e 20).
5. Inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e d'ufficio (art. 19) e delle disposizioni che regolano l'accesso in luoghi militari o comunque destinati al servizio (art. 20).
6. Trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio (art. 33).
7. Omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate (art. 12).

8. Violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (art. 20).

9. Comportamento lesivo del principio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche (art. 29).

10. Partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative, nelle condizioni indicate nell'art. 8 del presente ordinamento (articoli 8 e 29).

11. Aderione ad associazioni sindacali e svolgimento di attività sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (art. 31).

12. Svolgimento di attività sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui è prevista l'integrale applicazione del regolamento di disciplina militare (art. 31).

13. Partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o siano in uniforme (art. 30).

14. Violazione del dovere di informare al più presto i superiori della ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato (art. 25).

15. Emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti di istituto (art. 23).

16. Comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 21, 36 e 37).

17. Comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza (art. 16).

18. Negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori (articoli 21 e 22).

19. Inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui dipendenti nell'esecuzione di un servizio di particolare rilevanza o nell'attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione nell'ambito del proprio comando, ufficio, unità ed ente, avuto anche riguardo al pericolo e all'entità del danno cagionato (articoli 21 e 22).

20. Mancanza d'iniziativa nelle circostanze previste dal presente regolamento quando si tratta di interventi di particolare rilevanza (art. 13).

21. Omissioni nell'emanazione o manifesta negligenza nell'acquisizione della consegna (art. 26).

22. Negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte (articoli 13, 14 e 25).

23. Abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell'ordine o alle disposizioni che regolano l'orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli 14, 38 e 44).

24. Grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, esplosivi e infrastrutture. Danni di rilevante entità procurati ai materiali ed ai mezzi dell'amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione al reparto (articoli 20, 21 e 22).

25. Abituale negligenza nella custodia e nell'uso dei valori, timbri o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d'ufficio o nella custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (articoli 14 e 20).

26. Abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare (articoli 14 e 15).

27. Comportamento ed atti di protesta gravemente inurbani (art. 36).

28. Comportamento particolarmente violento fra militari (art. 36).